Art. 1 - Riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento si richiama alla seguenti norme:
   - Art. 34 della Costituzione che sancisce il diritto allo studio
   - artt. 192-193 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado)
   - D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche)
   - D.Lgs. 18 ottobre 2006, n. 226
   - D.L. 31 gennaio 2007, n. 7
   - DM n. 139 del 22.08.2007
   - DM n. 5 del 08.02.2021
   - Sentenza n. 3250/2024 del Consiglio di Stato
   - D.L. 7 aprile 2025 n. 45 (convertito dalla L. 79/2025)
   - D.L. 9 settembre 2025 n. 127

Art. 2 - Finalità

1. La normativa vigente riconosce agli studenti e alle loro famiglie la possibilità di ripensare le scelte scolastiche, consentendo il passaggio a diversi indirizzi di studi qualora le esigenze educative si siano modificate.
2. Il presente Regolamento è finalizzato a realizzare una sempre migliore integrazione scolastica per quegli studenti che, nel corso degli studi, maturano la convinzione della necessità di un cambiamento di percorso con il passaggio alla corrispondente classe di pari livello di altro settore o indirizzo, che risponda meglio alle loro attitudini e consenta un maggior successo educativo, come anche un più adeguato inserimento nel mondo del lavoro.
3. Questa Istituzione scolastica, in quanto dotata di autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, stabilisce le modalità con le quali è possibile attuare passaggi tra classi, anche di diverso indirizzo, per assicurare questo diritto, nei limiti della normativa vigente.
4. Il presente regolamento si applica limitatamente ai corsi di ordinamento statale attivi presso la sede di via Varalli di questa Istituzione scolastica.

Art. 3 - Termini di presentazione delle richieste di passaggio di classe

1. Gli studenti ammessi o non ammessi alla classe successiva o con sospensione del giudizio, o i loro genitori nel caso di studenti minorenni, possono presentare formale richiesta di passaggio a questa Istituzione scolastica dopo il termine dell'anno scolastico e comunque non oltre il 5 luglio. È consigliabile prendere contatto con questo Istituto nel corso dell'anno scolastico, per acquisire le informazioni necessarie e dar modo alla scuola di programmare adeguatamente la procedura di passaggio.
2. Per gli studenti iscritti ad una classe del Primo Biennio, la richiesta può essere presentata anche in corso d'anno, entro il termine del 31 gennaio.
3. L'istanza di passaggio sarà presa in considerazione nei limiti della capienza delle aule e del limite numerico nell'accettazione delle domande, come specificato al seguente art. 14.

4. Nel caso la richiesta di passaggio venga presentata da studenti con sospensione di giudizio, questi saranno tenuti a superare le prove di verifica dei debiti formativi presso la scuola di provenienza.

Art. 4 - Passaggi in corso d'anno di studenti delle classi Prime e Seconde

1. Per le richieste di passaggio in corso d'anno di studenti iscritti al Primo Biennio presentate dopo il 10 dicembre, ove queste fossero accolte, il passaggio sarà realizzato dopo che il richiedente sarà stato scrutinato nella scuola di provenienza.
2. Le discipline con valutazione insufficiente allo scrutinio o quelle eventualmente non presenti nel piano di studi del percorso di studi di provenienza verranno considerate debiti formativi da recuperare nel corso del secondo quadrimestre e lo studente frequenterà le relative attività di recupero tra quelle attivate dalla scuola, con le modalità previste.

Art. 5 - Passaggi da percorso di studio equivalente o equiparabile

1. È considerato percorso di studio equivalente o equiparabile ai fini del passaggio di classe ogni percorso che permetta di sviluppare le medesime competenze previste dal percorso di studi al quale si chiede di accedere.
2. Valutata preventivamente la disponibilità di posti e la congruenza della domanda, lo studente e i genitori avranno un colloquio con il DS o un suo delegato per:
    - accertare le difficoltà incontrate nel percorso scolastico precedente e le motivazioni del cambiamento;
    - informare sulle modalità del passaggio;
    - consigliare/sconsigliare il/la richiedente e la sua famiglia;
3. Nel caso di passaggi di classe da percorso di studio equivalente o equiparabile, non sono previste prove integrative.

Art. 6 - Passaggi da altro percorso di studio non equivalente o equiparabile

1. Valutata preventivamente la disponibilità di posti e la congruenza della domanda:
    a. si terrà un colloquio preliminare con i genitori e lo studente, il DS o un suo delegato per:
        - accertare le difficoltà incontrate nel percorso scolastico precedente e le motivazioni del cambiamento;
        - informare sulle modalità del passaggio;
        - consigliare/sconsigliare il/la richiedente e la sua famiglia;
    b. si terrà un successivo colloquio con il coordinatore della classe di destinazione o con un docente esperto nei passaggi di classe per:
        - esaminare le condizioni effettive di ammissibilità, sulla base degli elementi ricavati anche dalla documentazione fornita dal richiedente:
            - richiesta motivata di passaggio di classe;
            - copia della/e pagella/e della scuola di provenienza;
            - programmi svolti in tutte le discipline nella scuola di provenienza;
        - individuare:

- le prove integrative da sostenere, in caso di passaggi di classe tra il Primo e il Secondo anno
- gli esami integrativi da sostenere, in caso di passaggi di classe nel Secondo biennio o tra il Quarto e Quinto anno;

c. per i passaggi degli studenti di classe Prima o Seconda in corso d'anno, dopo il colloquio preliminare si terrà un successivo incontro del docente coordinatore della classe di accoglienza con lo studente e i suoi genitori per definire, sentiti i docenti della classe, le materie e i tempi di recupero per le discipline eventualmente non comprese nel precedente piano di studio.

2. Lo svolgimento delle prove integrative, come individuate in sede di colloquio di cui al precedente comma 1 lettera b, è regolamentato dal successivo art. 8.
3. Fatto salvo quanto previsto nel caso lo studente provenga da percorsi IeFP (cfr. successivo art. 7):
   - lo studente in possesso di ammissione alla classe successiva nel percorso di studi di provenienza sarà inserito nella classe di corso successiva a quello già frequentato;
   - lo studente in possesso di non ammissione alla classe successiva nel percorso di studi di provenienza sarà inserito nella classe di corso corrispondente a quella già frequentata.

Art. 7 - Passaggi di classe da percorsi IeFP

1. Gli studenti provenienti da percorsi IeFP possono accedere alla frequenza della classe Prima dei corsi di ordinamento presenti presso questa Istituzione scolastica, ovvero possono accedere alla frequenza di classi successive alla Prima sostenendo esami di idoneità, con le modalità di cui al seguente art. 9.

Art. 8 - Prove integrative

1. Le prove integrative previste nei casi di passaggi tra Primo e Secondo anno di percorsi di studio non equivalenti o equiparabili, sono dirette ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell'indirizzo di provenienza.
2. Le prove integrative:
   a. riguardano le materie non presenti nel piano di studio della scuola di provenienza;
   b. possono prevedere integrazioni per le materie svolte in modo parziale;
   c. si svolgono prima dell'inizio dell'anno scolastico con le stesse modalità delle prove di verifica delle sospensioni di giudizio;
   d. non possono dar luogo a un parere all'ammissione.
3. Le prove integrative sono somministrate dai docenti delle discipline interessate della classe che accoglierà lo studente o, ove tali discipline non fossero più presenti nel piano di studi di tale classe, dai docenti dell'istituto individuati dal Dirigente.
4. Gli esiti delle prove saranno comunicati ai candidati entro l'avvio dell'anno scolastico e acquisiti dal Consiglio di classe nel corso della sua prima riunione.
5. Non saranno necessarie prove integrative nel caso in cui contenuti diversi abbiano previsto l'acquisizione di pari competenze.

6. Ove dalle prove integrative sostenute dal candidato emergessero carenze nell'acquisizione di contenuti, abilità e competenze in ordine agli obiettivi minimi correlati ad una o più delle discipline coinvolte, al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione, entro il mese di dicembre lo studente è accompagnato nel loro recupero attraverso interventi didattici di supporto, ai quali egli è tenuto a partecipare.
7. A seguito degli interventi di cui al precedente comma 6, entro il termine del primo scrutinio lo studente sosterrà ulteriori prove volte a verificare se tali lacune sono state colmate e il loro esito sarà registrato nelle valutazioni della disciplina corrispondente o, ove essa non fosse più presente nel quadro orario della classe frequentata, concorrerà alla valutazione della disciplina affine di confluenza, secondo la tabella A in allegato al presente Regolamento.
8. Ove la valutazione delle prove di cui al precedente comma 7 fosse negativa, potrà essere valutato l'inserimento dello studente nei percorsi di recupero eventualmente attivati per una o più discipline delle classi di corso dell'annualità interessata, con successive verifiche che saranno valutate con i medesimi criteri di quelle effettuate per il primo scrutinio.

Art. 9 - Esame integrativo

1. A decorrere dal Terzo anno, gli studenti, all'esito dello scrutinio finale, possono richiedere l'iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l'istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo.
2. Le prove d'esame sono calendarizzate in concomitanza delle prove di sospensione del giudizio, secondo le modalità previste dal Ministro dell'istruzione e del merito da emanarsi con apposita ordinanza.

Art. 10 - Esami di idoneità

1. L'esame di idoneità viene sostenuto per passare a classi superiori rispetto a quella per cui si è in possesso di ammissione ed è possibile solo nei casi previsti dall'art. 192 del D.Lgs. 297/1994:
   a. lo studente che si ritiri entro il 15 marzo dell'anno scolastico in corso, può sostenere esami di idoneità presso il proprio o altri istituti per accedere alla classe successiva a quella frequentata;
   b. L'alunno o lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale.
2. Le prove d'esame sono calendarizzate in concomitanza delle prove di sospensione del giudizio.
3. Nel caso in cui l'esame di idoneità abbia esito negativo, la commissione d'esame, in base all'esito delle prove, può deliberare l'ammissione alla classe precedente a quella richiesta.

Art. 11 - Studenti provenienti dall'estero

1. Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia

seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano.

Art. 12 - Perfezionamento delle iscrizioni per il passaggio

1. Lo svolgimento delle prove integrative o l'esito positivo dell'esame d'idoneità consentirà di norma l'iscrizione presso questa Istituzione scolastica. Nel caso si verificassero situazioni, non imputabili a questa Istituzione stessa, tali da rendere impossibile l'inserimento, sarà cura della scuola di provenienza (che non ha ancora rilasciato il nulla-osta) cercare, con lo studente e la famiglia, possibili soluzioni per garantire il diritto allo studio.
2. Alla conferma da parte di questa Istituzione scolastica dell'accoglimento della richiesta di passaggio a seguito dei colloqui previsti o al superamento degli esami di idoneità, lo studente, o i genitori in caso di studenti minorenni, formalizzano l'iscrizione presso la segreteria di questo Istituto.
3. Nei casi di passaggio da altra istituzione scolastica, la segreteria provvede a fare richiesta di Nulla Osta alla scuola di provenienza e i successivi passaggi di documenti vengono curati dalle segreterie delle scuole di provenienza e di destinazione.

Art. 13 - Passaggi di percorso per studenti iscritti a questo istituto

1. Le modalità previste dal presente Regolamento si applicano anche nel caso di richieste di cambiamento di indirizzo all'interno di questa Istituzione scolastica.
2. Il passaggio in corso d'anno per gli studenti in età dell'obbligo potrà essere agevolato con la frequenza delle lezioni nella nuova classe come osservatori, per un periodo massimo di 15 giorni.
3. Durante tale periodo, il Consiglio valuterà l'effettiva compatibilità del profilo dello studente con il percorso scelto, fornendo indicazioni orientative e didattiche. Al termine del periodo, il Consiglio di Classe esprimerà un parere vincolante sull'ammissione al nuovo indirizzo.
4. In caso di esito positivo e di conferma da parte del richiedente del cambio di indirizzo, sarà formalizzato il passaggio. In caso contrario, lo studente rientrerà nell'indirizzo originario, con il supporto di un percorso di tutoraggio o supporto personalizzato, ove necessario.
5. In corso d'anno non è consentito il cambio di sezione.
6. Per gli studenti frequentanti il Liceo Linguistico o i corsi di Amministrazione, Finanza e Marketing in corso d'anno non è consentito il cambio di lingua durante l'anno scolastico.

Art. 14 - Criteri di priorità nell'accettazione delle richieste di passaggio di classe

1. Non vengono accolte iscrizioni da altra scuola o autorizzati passaggi interni da un indirizzo all'altro quando il numero degli alunni della classe accogliente è pari o superiore a 27 o vi siano nella classe un numero di alunni ripetenti pari o superiore a 2 unità o in caso di incapienza delle aule.

2. Qualora le richieste di passaggio ad una certa classe fossero in numero superiore alla disponibilità di posti, per i corsi diversi da Liceo Scientifico - sezione a indirizzo Sportivo sono previsti i seguenti criteri di priorità:
    a. studenti interni che richiedano un cambio di indirizzo;
    b. studenti esterni con fratelli già iscritti e/o frequentanti questa Istituzione scolastica;
    c. studenti con ammissione alla classe successiva provenienti da altri istituti per motivi di spostamento di regione o provincia:
    d. studenti con ammissione alla classe successiva provenienti da altri istituti per altri motivi di avvicinamento alla residenza.
    e. media dei voti del documento di valutazione della scuola di provenienza
3. Per le richieste di passaggio al Liceo Scientifico - sezione a indirizzo Sportivo , anche in deroga ai limiti numerici di cui al precedente comma 1, esse sono accolte a fronte di disponibilità dovute a diminuzione del numero degli studenti della classe per non ammissioni o trasferimenti ad altra scuola:
    a. se provenienti da studenti già frequentanti lo stesso indirizzo di studi, con le priorità di cui al precedente comma 2. e le eccezioni previste al punto b.2
    b. se presentate per la classe Seconda da parte di studenti interni esclusi in sede di iscrizione e che hanno optato per il Liceo Scientifico opzione Scienze applicate o per l'indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie dell'Istituto Tecnico, in base all'ordine nella graduatoria di ammissione al corso del Liceo Sportivo.
4. Per le richieste di trasferimento in corso d'anno presentate in corso d'anno, sono previste le seguenti priorità
    a. richieste per le classi Prime (riorientamento per il successo formativo su un altro indirizzo, da realizzare entro il primo quadrimestre)
        i. studenti interni che richiedano un cambio di indirizzo
        ii. studenti esterni provenienti da un percorso di riorientamento
        iii. studenti esterni con fratelli o sorelli frequentanti l'Istituto
    b. tutte le classi: trasferimento sullo stesso indirizzo di studenti provenienti da altre province/regioni

Art. 15 - Norme finali

1. Eventuali ulteriori casi non esplicitamente disciplinati dal presente Regolamento vengono gestiti dal Dirigente scolastico, nel rispetto della normativa in vigore e dello spirito del Regolamento stesso.

Il presente Regolamento è stata adottato con delibera n. 169 del Consiglio d'Istituto del Liceo e Istituto Tecnico Primo Levi di Bollate (MI) nella seduta del 23.09.2025.